

Rev.
n° 9777
del 4.11.83



Rimborso stampati L. 500

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 18962/2894

Anno 1983

Pratica N. 227/80

IL SINDACO R I N N O V O

VISTA la domanda in data 28 luglio 1983
presentata dal Sig. FACONTI MIRELLA (F) (CF. FCN MRA 23T41 B832F)
nato a Carrara il 6 Marzo 1927
residente in Avenza
Via Prov. Avenza-Sarzana n. 28
registrata il 28 luglio 1983
al Prot. Generale n. 18962
corrispondente al n. 2894 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di ~~costruzione di un fabbricato di civile~~
~~abitazione (2ª soluzione)~~

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 80
particella n. 318 posta in Avenza
Via Provinciale per Sarzana

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 172 del 3/3/1980

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. del

VISTO il parere n.**43**... della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del**30/9/1983**.....

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n.**—**... in data**—**.....

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico;

Vista la convenzione stipulata con il Comune di Carrara;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **FACONTI MIRELLA**..... residente a**Avenza**.....
Via**Provinciale per Ssrzana**..... n. **28**.....
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di**costruzione di un fabbricato uso civile abitazione ad Avenza - Via Prov.le per Sarzana -**.....

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire £ 7.667.000,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/78.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 1.916.750,= relativa agli oneri di urbanizzazione. **(vedere fidejussione Soc. Cattolica Assicurazione per lire 5.750.250,=)**

La quota di L. --- commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. --- a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del ---.

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il --- le relative aree, nonché Mq. --- afferenti all'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 30/7/83 (1)
~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro (tre) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo le norme vigenti. L' inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di messo coatto o mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

ART. 6

Prescrizioni speciali

IL SINDACO



Carrara addì 24 Ottobre 1983

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Corsi Puro

addì, 4. 11. 1983

✓

Progetto con incarico n. 8971
del 21/4/80 a L. 9.200
Beni

Rimborso stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 227

Anno 1980

Prot. n. 15849/1053

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 28 Maggio 1978
presentata dal Sig. FACONTI MIRELLA (F) (CF. FCN MLL22704626320)
nato a Carrara il 6 Marzo 1927,
residente in Avenza
Via Provinciale per Sarzana n. 28
registrata il 28 Maggio 1978
al Prot. Generale n. 15849
corrispondente al n. 1053 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato di civile
abitazione (2ª soluzione)

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 80
particella n. 318 posta in Avenza
Via Provinciale per Sarzana

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 172 del 3/3/80

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. - del -

VISTO il parere n. 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 5/3/1980

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. ---
in data ---

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione;

**Vista la legge 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del
consumo energetico**

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **FACONTI MIRELLA** residente a **Avenza**
Via **Provinciale per Sarzana** n. **28**

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di **costruzione di un fabbricato uso civile**
abitazione ad Avenza Via Prov.le per Sarzana

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 7.667.000,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/78.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 1.916.750,= relativa agli oneri di urbanizzazione. **(vedere fidejussione Soc. Cattolica Assicurazione per L. 5.750.250,=)**

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché Mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 30/7/80 (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



Carrara addì **24 Luglio 1980**

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Em. Giò 42

addì, 22-8-1980

2W n° 9683
del 12.11.92

MOD. URB. 3

Rimborso stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 39141 - 91

Anno 1992

Pratica n. 316

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18/12/1991 presentata dal Sig. FACONTI MIRELLA
nato a Carrara il 6/3/1927
residente in Avenza via Prov. Avenza-Sarzana, 28 C.F. FCN-MRA-23T41-B832F
registrata il 18/12/91 al Prot. Gen. n° 39141
corrispondente al n° del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione (RINNOVO)

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 80 particella n° 318
posta in Avenza Via Prov. le per Sarzana

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 172
in data 3/3/1980;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 10 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 2/8/1992;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE IL RINNOVO

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. FACONTI MIRELLA

residente a Avenza - Via Prov.le Avenza-Sarzana, 28

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione - Via Prov.le Avenza per Sarzana Avenza

secondo il progetto costituito da n° 2 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

☒ Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☐ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo è stato suddiviso in rate.

L'importo di lire (lire) relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive, rate dell'importo di lire (lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi, la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. (Lire)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

LA DATA DI RICEVIMENTO
DELLA CONCESSIONE CON R.R.

LA DATA DI NOTIFICA

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

- alle stesse condizioni della concessione originaria -

5 DIC. 1992

Carrara, addì

IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 17.12.92

IL CONCESSIONARIO

Anna Maria Facchetti